

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE “VICENZA 2 NORD-EST” E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **DIECI** del mese di **APRILE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 04/04/2014, prot. n°4911**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARTINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto	*	
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 11 Assenti N. /

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE “VICENZA 2 NORD – EST” E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 14, c. 1, del D.Lgs. n. 164/2000 ha sancito che il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico da affidare esclusivamente mediante gara per periodi di tempo non superiori a dodici anni, e che gli Enti locali svolgano altresì attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulla distribuzione, regolando i loro rapporti con il gestore mediante contratto di servizio;
- in base al combinato disposto degli artt. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007, e 37, c. 2, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, le gare per l’individuazione del gestore del servizio distribuzione gas devono essere indette esclusivamente a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM), demandando ad appositi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico l’individuazione di tali ambiti e dei criteri uniformi da adottare in sede di gara.

RICHIAMATO il D.M. 19/01/2011 che:

- all’art. 1, individua 177 ATEM, la cui composizione è sancita dal D.M. 18/10/2011, che, relativamente alla provincia di Vicenza, prevede la suddivisione dei Comuni vicentini nei quattro ATEM: Vicenza 1 Città di Vicenza e Sud – Est, Vicenza 2 Nord – Est; Vicenza 3 Valli Astico, Leogra e Timonchio, Vicenza 4 Valli dell’Ago e del Chiampo;
- all’art. 2 comma 1, ha previsto che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidino il servizio tramite gara unica.

RILEVATO che il Comune di Rossano Veneto (VI) appartiene all’ATEM Vicenza 2 Nord – Est.

CONSIDERATO che il D.M. 12 novembre 2011 n. 226:

- ha indicato i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio;
- ha previsto che gli enti locali di ogni ambito individuino nel Comune capoluogo, se presente nell’ambito, o negli altri casi, alternativamente in un Comune capofila o nella Provincia o in altro soggetto già esistente (come una società di patrimonio delle reti) la stazione appaltante cui delegare il compito di predisporre, indire e aggiudicare la gara d’ambito;
- ha previsto la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche le attività propedeutiche all’indizione della gara (c.d. funzioni locali), oltre che, salvo l’indicazione di un diverso soggetto, il ruolo di “controparte del contratto di servizio”, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto.

CONSIDERATO che l’articolo 2, c. 2, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 prevede che il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all’ambito, o la Provincia, negli altri casi, convochino gli Enti locali per l’individuazione della Stazione Appaltante entro i termini previsti dall’allegato I al suddetto D.M.

RILEVATO CHE, in ottemperanza alla suddetta previsione normativa, la Provincia di Vicenza, in data 11 novembre 2013, ha convocato i Comuni dell’ambito Vicenza 2 Nord – Est i quali, giusto verbale d’assemblea prot. 87149 del 04/12/2013 trasmesso ai Comuni con nota prot. 89551 del 12/12/2013:

- hanno designato la Provincia di Vicenza quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- hanno istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei contenuti della convenzione che dovrà regolare i rapporti per la gestione in forma associata della procedura per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

DATO ATTO che il gruppo di lavoro nella riunione del 05/03/2014 ha predisposto il testo definitivo dello schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere approvato da parte dei Consigli di tutti gli enti sottoscrittori.

RILEVATO CHE la convenzione in parola regola i rapporti tra la stazione appaltante e gli enti locali concedenti con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni centralizzate e locali per il procedimento di gara, alla individuazione della controparte del contratto di servizio, agli organi di indirizzo e controllo delle attività della stazione appaltante e ai rapporti finanziari.

RICHIAMATI:

- l'art. 30 D.Lgs 2000 n. 267, che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 42 D.Lgs 2000 n. 267 relativo alle competenze dei consigli;

D E L I B E R A

1. **di approvare** il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale "Vicenza 2 Nord – Est" e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226;

2. **di dare mandato** al Sindaco pro tempore, Dott.ssa Morena Martini, legale rappresentante del Comune di Rossano Veneto di procedere alla sottoscrizione della convenzione;

3. **di dichiarare** con separata votazione immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Dlgs 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Corrado Bonanno

- **VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.to Dott. Giuseppe Zanon

Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale VICENZA 2 e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226.

L'anno duemilaquattordici, il giorno [] del mese di [], presso la sede del Comune di Bassano del Grappa, via Matteotti, n. 39.

TRA

I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO VICENZA 2:

in persona del [], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare []

.....

E LA PROVINCIA DI VICENZA

in persona del [], domiciliato per la sua carica presso la residenza provinciale – via [], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare []; (di seguito, anche, "Parti")

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
- l'art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 (di seguito D.L. n. 159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. L'art. 2 del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica, e, al successivo comma 4, che la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 18/10/2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed, in particolare, suddiviso i Comuni della provincia di Vicenza in 4 ATEM;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito, D.M. 226/2011) ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis D.L. n. 159/2007;
- l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del

contratto di servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e attività propedeutiche all'indizione della gara;

- ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli di funzionamento della commissione di gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell'11/10/2012, ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;
- l'ambito Vicenza 2 conta 65.339 punti di riconsegna (pdr -clienti finali), come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla data di sottoscrizione della convenzione (dato 2008);

PRESO ATTO CHE

- i Comuni dell'ATEM Vicenza 2, convocati dalla Provincia di Vicenza in data 11/11/2013, hanno individuato la Provincia quale soggetto a cui affidare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio;
- i Comuni dell'ATEM Vicenza 2 e la Provincia di Vicenza, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione, redatta ai sensi all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- con le citate deliberazioni ciascun Ente ha approvato la presente convenzione (di seguito "Convenzione");

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. La Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, alla stipula del contratto di servizio ed alla conseguente cessione e consegna degli impianti al gestore entrante, nonché le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previste dall'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 164/2000.
3. Con il presente accordo si intende assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità e omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.

Articolo 2 (Individuazione della stazione appaltante ed esercizio delle relative funzioni centralizzate)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011 e dell'art. 2, c. 1, del D.M. 226/2011, i Comuni degli ambiti firmatari della Convenzione (di seguito "Comuni") delegano alla Provincia di Vicenza (di seguito "Provincia"), che accetta, l'esercizio della funzione di stazione

appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi.

2. In particolare, la Provincia, in qualità di stazione appaltante:

- predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito;
- in collaborazione con i singoli Comuni ed in conformità alle linee guida programmatiche, provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando ed il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del successivo articolo 4;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto dei Comuni.
- Si farà carico della gestione dell'eventuale contenzioso inerente alla gara, di norma avvalendosi dell'avvocatura provinciale.

Articolo 3

(Individuazione della controparte del contratto di servizio)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano alla Provincia, che accetta, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, demandando alla Provincia:

- la sottoscrizione del contratto di servizio;
- la sottoscrizione dei verbali di consegna al gestore degli impianti afferenti ai Comuni, con contestuale definizione delle quote di proprietà pubblica e del gestore entrante ;
- la gestione di ogni rapporto con il gestore;
- la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- la gestione dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

1. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di servizio, la Provincia sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti dei Comuni, per un massimo di 15 membri. La nomina ed il funzionamento del comitato saranno disciplinati con successiva delibera della Conferenza di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4

(Delega alla stazione appaltante delle funzioni locali)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 6, del D.M. 226/2011, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, i Comuni delegano inoltre alla Provincia, che accetta, il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e le attività propedeutiche all'indizione della gara (le c.d. funzioni locali), di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi:

- esame dei rapporti di concessione e della relativa documentazione;
- acquisizione dal gestore uscente dei dati e delle informazioni necessari all'indizione della gara e, in particolare, di quelli di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011, tra i quali lo stato di consistenza dell'impianto di ciascun Comune, e verifica degli stessi anche mediante ispezioni e accessi agli impianti;
- definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e individuazione delle quote di proprietà degli impianti;

1. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate alla Provincia e la predisposizione degli atti di gara.

2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà e tempestività al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 5
(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, restano a carico di ciascun Comune i seguenti adempimenti:

- reperimento e raccolta della documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate alla Provincia
- laddove necessario, partecipazione ai tavoli tecnici con il proprio gestore uscente presso la sede della stazione appaltante per la definizione del valore di rimborso degli impianti ed approvazione dell'accordo bonario di definizione del suddetto valore ad esito dei tavoli tecnici;
- trasmissione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Provincia possa predisporre il documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara.

Articolo 6
(Funzioni dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo)

1. I Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, si impegnano, tramite le rispettive Comunità Montane, ad effettuare direttamente le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 4. Tali attività, ed in particolare lo stato di consistenza degli impianti, la definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e l'individuazione delle quote di proprietà degli impianti, dovranno essere effettuate nel rispetto delle direttive tecniche impartite dalla Provincia che ne valuterà la rispondenza al disposto normativo e l'adeguatezza in riferimento alla predisposizione degli atti di gara.

2. Qualora tali attività siano considerate idonee, ad intervenuta sottoscrizione del contratto di servizio e ad avvenuto versamento da parte dall'aggiudicatario della gara d'ambito del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, la Provincia rimborserà alle rispettive Comunità Montane la spesa documentata fino ad un massimo della relativa quota spettante per le funzioni locali in proporzione ai rispettivi punti di riconsegna.

Articolo 7
(Comuni con concessioni in essere)

1. Le Parti prendono atto che i sotto indicati Comuni hanno stipulato nuove concessioni, in seguito a gara espletata entro il 29 giugno 2011, come consentito dall'art. 24 del decreto legislativo n. 93/2011, per la gestione del servizio di distribuzione del gas, di seguito indicate:

- a) Comune di Marostica, contratto di concessione n. rep. 1861 del 22/04/2011, stipulato con Ascopiave Spa con scadenza il 30/04/2023;
- b) Comune di Nove, contratti di concessione n. rep. 188020 in data 23.12.2013 e n. rep. 188021 in data 23.12.2013, stipulati con Pedemontana Distribuzione Gas Srl con scadenza il 01/01/2026;

2. I Comuni indicati al comma 1 effettueranno gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione al fine di ricomprendere anche le loro reti di distribuzione nella gara d'ambito a scadenza del periodo residuo di concessione.

Articolo 8
(Conferenza)

1. La Conferenza è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai rappresentanti (Sindaco o Assessore competente, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco) di ciascuno dei Comuni. La Conferenza nomina, tra i suoi componenti, il Presidente che si avvale, per l'esercizio delle funzioni della Conferenza, degli uffici della Provincia.

2. La Conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Gruppo di

Lavoro di cui al successivo articolo 9, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.

3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
- b) formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;
- c) approva il programma di spesa e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
- d) approva il rendiconto delle spese effettuate dalla Provincia;
- e) formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
- f) nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2.

4. La rappresentatività di ciascun componente della Conferenza, ai fini della formazione delle deliberazioni, è calcolata in proporzione al numero dei punti di riconsegna (pdr -clienti finali) presenti nel territorio di ciascun Comune (come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla data di sottoscrizione della convenzione.

5. La Conferenza delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite ai Comuni.

6. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 9 (Gruppo di Lavoro)

1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione composto da un rappresentante della Provincia (con funzioni di Coordinatore), da un rappresentante del Comune di Bassano del Grappa e da cinque rappresentanti degli altri Comuni sottoscrittori, indicati dalla Conferenza; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici del Comune di Bassano del Grappa o della Provincia e si riunisce su convocazione della stazione appaltante.

3. Il Gruppo di Lavoro svolge attività preparatoria in vista della convocazione della Conferenza e di raccordo tra i Comuni e la Provincia e sovrintende all'andamento delle attività attuative della Convenzione di competenza della Provincia con particolare riferimento:

- a) alla gestione del programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione, approvato dalla Conferenza;
- b) alla elaborazione della documentazione di gara affinché vengano recepite le direttive approvate dalla Conferenza.

4. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 10 (Rapporti finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente alla Provincia.

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito alla Provincia da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di

servizi esterni.

3. Con riferimento alle funzioni locali svolte direttamente dai Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione, la Provincia rimborserà ai Comuni la spesa documentata nei termini ed alle condizioni specificate di cui al comma 2 dell'articolo 6.

4. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dai precedenti commi 2 e 3, si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dalla Provincia fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 11

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 12

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.

3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 13

(Sottoscrizione e durata)

1. La Convenzione si intende approvata da parte di ciascun Comune con l'assunzione della delibera di approvazione della medesima ed entra in vigore alla data di sottoscrizione.

2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto di servizio e dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 14

(Controversie)

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990.

Articolo 15

(Successione dei rapporti regolati dalla convenzione)

1. La Provincia e i Comuni prendono atto che, nel caso di soppressione dell'Ente Provincia, le funzioni ed i compiti delegati dai Comuni con la presente convenzione, saranno assunti dall'Ente che succederà nei rapporti e nelle obbligazioni della stessa Provincia.

Articolo 16

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del D.Lgs n. 267 del 2000, del D.Lgs n. 163 del 2006 recante il codice dei contratti pubblici, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle rimanenti norme che saranno emanate in materia.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

2. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate in modo da garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni, e sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

L'ASS. CAMPAGNOLO illustra la suestesa proposta di deliberazione

INTERVENTI:

TREVISAN: per quanto riguarda il settore del gas il comune di Rossano ha una notevole esperienza in materia: se prima criticiamo le multi utility perchè adesso ne andiamo a fare un'altra? Siamo sicuri che Rossano non può fare la gara da solo? Nel settore del gas ci sono tanti interessi e noi da questa gara potremmo spuntare vari vantaggi. Io resto contrario agli ambiti territoriali.

ASS. CAMPAGNOLO: probabilmente il consigliere Trevisan non ha letto bene il testo della delibera; non è che possiamo scegliere se entrare in questo ambito oppure no, è un obbligo che ci impone la normativa. Noi facciamo parte dell'ambito ATEM VICENZA 2 NORDEST.

TREVISAN: voi dite che sono stati presi come riferimenti il vecchio ATO: siete sicuri che non possiamo fare almeno di questi ambiti? Siete sicuri che non possiamo percorrere un'altra strada?

ASS. CAMPAGNOLO: allora o non vuoi capire o fai finta di non capire; l'ass. dà quindi lettura del testo della proposta di delibera. Terminata la lettura sottolinea il fatto che i comuni aderenti a questo ambito territoriale "devono" procedere in questo modo.

MARCON: giusto per capire, questa sera noi andiamo ad approvare solo il testo della convenzione?

SINDACO: sì approviamo il testo della convenzione.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli n. 10, contrari n., 1 (Trevisan Gilberto), legalmente espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **373** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **14/04/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **14/04/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====